

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2812

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ABRIGNANI

Norme in materia di certificazione ecologica dei prodotti cosmetici

*Presentata il 13 gennaio 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La dermatologia ecologica è un tema di grande attualità. Da un lato è in grande aumento l'interesse per cosmetici, i loro ingredienti e i reali effetti sulla pelle; dall'altro cresce in maniera esponenziale l'attenzione per l'ambiente e la sua salvaguardia. La domanda alla quale è necessario rispondere è: che cosa fa bene alla pelle e allo stesso tempo non impatta negativamente sull'ambiente? Molti ingredienti, pur essendo non tossici e non allergizzanti (e pur presentando profili tossicologici rassicuranti), si rivelano nel tempo poco «dermocompatibili»; allo stesso tempo tali ingredienti non sono ecocompatibili.

Tuttavia, oggi il «naturale», nella maggior parte dei casi, cavalca l'onda dell'emotività collettiva: è spesso formulato e prodotto in maniera poco scientifica, approssimativa, in mancanza di sperimentazioni e di prove cliniche e infine, frequentemente, non è affatto naturale. Non è regolamentato da un disciplinare uniforme o da un regolamento europeo unico.

Il dermatologo non è abituato a leggere la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI) dei prodotti, né a prenderne in esame l'efficacia nel tempo o a valutare il veicolo in cui sono contenuti i principi attivi.

L'attenzione posta dal legislatore sugli ingredienti trova ragione nel bisogno esistente di proteggere il consumatore da possibili effetti negativi dovuti alla presenza di specifiche sostanze o preparazioni che possano danneggiare l'uomo in relazione a proprietà intrinseche di pericolosità. Inoltre, mentre i prodotti cosmetici finiti, cioè quelli confezionati e posti in vendita, cambiano continuamente e costituiscono una categoria davvero difficilmente controllabile, gli ingredienti cosmetici che più comunemente vengono impiegati per realizzare un cosmetico sono, anche se con una certa variabilità, alcune centinaia e per lo più ben conosciuti. Molte di tali sostanze sono impiegate da decenni e di esse sono note caratteristiche biochimiche e tossicologi-

che quali la dose letale 50 (DL50), la tossicità, l'assorbimento percutaneo, la mutagenicità, la fototossicità, la cancerogenicità, eccetera, al pari di qualunque ingrediente farmacologico.

Se si vuole immettere sul mercato un nuovo ingrediente, prodotto in misura rilevante, deve essere preventivamente sottoposto all'esame del Comitato scientifico dei prodotti di consumo non alimentari, che provvederà alla sua classificazione, proprio valutando gli studi farmacologici e tossicologici condotti su tale ingrediente. Tuttavia, non esiste alcuna indicazione circa la biodegradabilità e l'ecocompatibilità degli ingredienti stessi, come non esiste la valutazione degli effetti cutanei a lungo termine.

La pelle è l'organo che letteralmente ci avvolge ed è quindi il primo organo a stabilire, controllare e trasmettere i contatti con

il mondo esterno. Inoltre, essa è ritenuta responsabile della protezione dell'organismo dall'impatto con il mondo circostante (aggressioni fisiche, chimiche, biologiche) ed è ben nota la sua importanza nel mantenimento dell'omeostasi termica e osmotica. La barriera cutanea è fondamentale perché previene l'ingresso di sostanze potenzialmente nocive per il nostro organismo e d'altro lato è essenziale per evitare la perdita d'acqua dell'organismo stesso.

La presente proposta di legge ha lo scopo di stabilire i criteri per l'assegnazione di un marchio italiano di qualità ecologica ai cosmetici prevedendo i limiti, i metodi di prova e una procedura di certificazione per ottenerlo oltre che l'istituzione di un ente di controllo e di un sistema di sanzioni per i fabbricanti di cosmetici che impiegano il marchio di certificazione in maniera impropria o abusiva.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Definizione e assegnazione del marchio).*

1. Per prodotti cosmetici si intendono i prodotti individuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'assegnazione del marchio italiano di qualità ecologica, i prodotti cosmetici individuati ai sensi del comma 1 devono soddisfare i criteri ecologici stabiliti dalla presente legge.

## ART. 2.

*(Limiti, metodi di prova e procedura di certificazione).*

1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati, relativamente a ciascun tipo di prodotto cosmetico, i limiti, i metodi di prova, i criteri di valutazione e gli strumenti per calcolare il rispetto, da parte dei fabbricanti di cosmetici, dei seguenti parametri:

a) valore dell'impatto tossicologico sugli organismi acquatici (CDVTox);

b) quantità di sostanze non biodegradabili aerobicamente;

c) quantità di sostanze non biodegradabili anaerobicamente;

d) sostanze bioaccumulabili disturbatori endocrini;

e) presenza di sostanze espressamente vietate;

f) incidenza ecologica dell'imballaggio.

2. Il produttore, all'atto della richiesta di concessione del marchio di qualità ecologica, dichiara la composizione esatta del prodotto, con la denominazione, gli elementi identificativi, la quantità e la concentrazione di ciascun componente, compresi gli additivi, la sua funzione nel preparato o la scheda informativa o di sicurezza relativa al prodotto medesimo, fornendo la documentazione necessaria per la certificazione. Il Comitato di certificazione di cui all'articolo 4 può chiedere integrazioni della documentazione presentata e disporre l'esecuzione di verifiche da parte di laboratori indipendenti dal produttore.

3. L'imballaggio del prodotto che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica riporta in modo ben visibile il marchio di certificazione ambientale e la seguente dicitura: «Questo prodotto ha ottenuto il marchio di qualità ecologica italiano perché riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti».

#### ART. 3.

##### *(Finalità dei controlli).*

1. I controlli stabiliti dalla presente legge sono volti in particolare a promuovere:

a) la riduzione dell'inquinamento idrico limitando il quantitativo di ingredienti potenzialmente dannosi e il carico tossico totale del prodotto cosmetico;

b) la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, diminuendo la quantità di imballaggi;

c) la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose.

#### ART. 4.

##### *(Ente di controllo).*

1. È istituito un Comitato di certificazione composto da quattro componenti

nominati con il contributo del mondo scientifico, dei consumatori e dei produttori. Il Comitato nomina il Presidente tra i propri componenti. Il Presidente ha potere di firma.

ART. 5.

(Sanzioni).

1. Chiunque impiega il marchio di certificazione in maniera impropria o abusiva è punito ai sensi del libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale e del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. L'atto con cui è irrogata la sanzione è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale e nel sito *internet* del Comitato di cui all'articolo 4.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0027700\*